

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 12/10/1994 (CO.RE.CO. seduta del 17/11/1994 prot. n.5984/2) modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26/2/1997 (CO.RE.CO. seduta del 3/4/1997 prot. n.5555/97)

INDICE

TITOLO I. TARIFFE

[Art. 1 - Oggetto](#)

[Art. 2 - Classe del comune](#)

[Art. 3 - Oggetto della tassa](#)

[Art. 4 - Imposizioni a diverso titolo](#)

[Art. 5 - Soggetti passivi e criteri di tassabilità](#)

[Art. 6 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche](#)

[Art. 7 - Riduzione tariffaria per categoria](#)

[Art. 8 - Occupazione permanente e temporanea](#)

CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

[Art. 9 - Occupazione del suolo](#)

[Art. 10 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili](#)

[Art. 11 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale](#)

[Art. 12 - Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico](#)

[Art. 13 - Occupazione di sottosuolo o soprasuolo](#)

[Art. 14 - Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994](#)

[Art. 15 - Distributori di carburante](#)

[Art. 16 - Distributori di tabacchi](#)

[Art. 17 - Occupazioni con autovetture adibite ai trasporti pubblici](#)

CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

[Art. 18 - Occupazioni del suolo e tariffazione per gli anni 1994 -1995](#)

[Art. 19 - Occupazioni del suolo tariffe a decorrere dall'1.1.1996](#)

[Art. 20 - Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria](#)

[Art. 21 - Riduzioni specifiche](#)

[Art. 22 - Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia](#)

[Art. 23 - Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee](#)

[Art. 24 - Tariffazione minima](#)

[Art. 25 - Aree destinate a parcheggio](#)

[Art. 26 - Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti](#)

[Art. 27 - Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994](#)

[Art. 28 - Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante](#)

[Art. 29 - Riduzione del computo della superficie](#)

[Art. 30 - Esenzioni](#)

[Art. 31 - Esonero pagamento tassa](#)

CAPO III - NORME E PROCEDURE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

[Art. 32 - Domanda di concessione per occupazione permanente](#)

[Art. 33 - Rimborso di spese- tariffario](#)

[Art. 34 - Deposito cauzionale](#)

[Art. 35 - Autorizzazione per occupazione temporanea](#)

[Art. 36 - Norme comuni](#)

[Art. 37 - Disciplinare](#)

[Art. 38 - Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti diritti di terzi e divieto di cessione di concessione](#)

[Art. 39 - Revoca delle concessioni o delle autorizzazioni](#)

[Art. 40 - Decadenza delle concessioni](#)

[Art. 41 - Sospensione delle concessioni](#)

[Art. 42 - Norme per la esecuzione dei lavori](#)

[Art. 43 - Occupazioni abusive e di fatto](#)

TITOLO II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PASSI CARRABILI

[Art. 44 - Definizione di passo carrabile](#)

[Art. 45 - Domanda per concessione di costruzione di passi carrabili](#)

[Art. 46 - Concessione - convenzione per costruzione di passi carrabili](#)

[Art. 47 - Costruzione e soppressione del passo carrabile](#)

[Art. 48 - Modifiche dei siti dei passi carrabili - conseguenze tributarie](#)

CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

[Art. 49](#)

[Art. 50 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa](#)

TITOLO II. GESTIONE DEL TRIBUTO

[Art. 51 - Rimborso di riscossioni indebite](#)

[Art. 52 - Adempimenti del funzionario responsabile](#)

[Art. 53 - Adempimenti del concessionario](#)

TITOLO III. CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 54 - Contenzioso](#)

[Art. 55 – Sanzioni](#)

[Art. 56 - Rinvio ad altre disposizioni](#)

[Art. 57 - Pubblicità' del regolamento](#)

[Art. 58 - Variazione del regolamento](#)

[Art. 59 - Entrata in vigore](#)

TITOLO I. TARIFFE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Tolentino, secondo le disposizioni contenute nel Capo II° del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art.1 del decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e dalla Legge 28.12.1995, n.549, di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507", oltre che dalle norme di cui al presente regolamento.^[1]

[1] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

Art. 2 - Classe del Comune

1. Il Comune di Tolentino, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n.18.413 abitanti, agli effetti della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è assegnato alla classe IV.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma 1, con esclusione dei balconi, delle verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono, altresì, tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Sono altresì soggette a tassa tutte le aree soggette a servitù di pubblico passaggio per consuetudine.
4. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
5. Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibili ed al demanio Statale.
6. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette ad imposizione.

Art. 4 - Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art.9 del decreto 507/93 qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art.3.

Art. 5 – Soggetti passivi e criteri di tassabilità'

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio Comunale.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati.
3. A decorrere dall'1.1.1996 la superficie da tassare dei passi carrabili si determina, ai sensi dell'art.60 della Legge n.549/95, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".^[1]
4. La tassa si determina con decorrenza 1.1.1996, ai sensi della predetta L. n.549/96, in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che siano inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. ^[1]

[1] Alinea aggiunto con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

Art. 6 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

- 1) Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:
 - I) categoria - Centro Urbano (limiti P.R.G.);
 - II) categoria - Restante territorio e frazioni.
- 2) L'elenco delle vie ricadenti rispettivamente nel centro urbano, nel territorio extraurbano e frazioni è determinato e costantemente aggiornato con apposito atto di Giunta Municipale. ^[1]
2. ^[2]

[1] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[2] Comma abrogato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 7 - Riduzione tariffaria per categoria

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure: cat. II 50%

Art. 8 - Occupazione permanente e temporanea

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, in cui l'area è disponibile per l'utente e non può essere utilizzata dal Comune per il periodo in questione, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

Art. 9 - Occupazione del suolo

Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe.

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
-----------	---------

I	L. 43.000 /mq
---	---------------

II	L. 21.500 /mq
----	---------------

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, costruiti attraverso i marciapiedi o strade come definiti dal 4 comma dell'art.44 del decreto 507, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap.

Categoria	Importo
-----------	---------

I	L. 21.500/mq
---	--------------

II	L. 10.750/mq
----	--------------

A.1.a) Occupazione di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti:

Categoria	Importo
-----------	---------

I	L. 12.900/mq
---	--------------

II	L. 6.450/mq
----	-------------

A.2) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap.

La tariffa di cui al punto A.1 va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati

Categoria	Importo
-----------	---------

I	L. 4.300/mq
---	-------------

II	L. 2.150/mq
----	-------------

La riduzione della tariffa e' subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art.44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.a) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali:

Categoria	Importo
-----------	---------

I	L. 8.600/mq
---	-------------

II	L. 4.300/mq
----	-------------

La superficie va calcolata per l'intera lunghezza e per la profondità di 1,5 m. degli accessi a raso.

A decorrere dall'1.1.1996 la superficie andrà calcolata per l'intera lunghezza e per la profondità di un metro convenzionale. [1]

L'applicazione della riduzione e' subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

A.4) Per le occupazioni con cartelloni pubblicitari sorretti da appositi sostegni al suolo la superficie occupata va calcolata con riferimento all'entità complessiva di detti sostegni o a quella eventualmente diversa stabilita dall'atto di concessione. [2]

A decorrere dall'1.1.1996 dette superfici verranno arrotondate all'unità superiore della cifra contenente decimali. [1]

[1] Alinea aggiunto con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

[2] Punto A.4) sostituito con deliberazione del C.C. n.96 del 27/11/1996

Art. 10 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art.9 punti A.1, A.2 e A.3.

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune, il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

Art. 11 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale

1. Si applica la tariffa di cui all'art.9. 1.A ridotta del 50% che pertanto è la seguente.

Categoria	Importo
I	L. 21.500/mq
II	L. 10.750/mq

Art. 12 - Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico

1. La tariffa è ridotta al trenta per cento rispetto a quella indicata alla lettera A) dell'art.9 e che pertanto è la seguente

Categoria	Importo
I	L. 12.900/mq.
II	L. 6.450/mq.

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande.

Art. 13 - Occupazione di sottosuolo o soprasuolo

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali.

Categoria	Importo annuale
I	L. 250.000 per Km. lineare o sua fraz.
II	L. 125.000 " " " " "

2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Categoria	Importo forfettario annuale
I	L. 50.000
II	L. 25.000

A decorrere dall'1.1.1996 non si applica la tassa per gli innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi di cui al punto 2). [1]

[1] Alinea aggiunto con deliberazione del C.C. n. 12 del 23/2/1996.

Art. 14 - Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art.13, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000. [1]

[1] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 15 - Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6 comma dell'art.48 del Decreto 507.

Per le seguenti categorie:

a) centro abitato

- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

Categoria	Importo minimo
a)	L. 76.000
b)	L. 46.000
c)	L. 20.000
d)	L. 10.000

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art.48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.9, lett. A. 6. E' facoltà dell'Amministrazione rilasciare concessione per un'area ben delimitata, assoggettandola al pagamento della tassa suolo pubblico, e considerando in tal caso assolti i pagamenti per soprassuolo e sottosuolo in detta area, dove si sconta già la tassa.

Art. 16 - Distributori di tabacchi

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa annuale è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria	tariffa
a) centro abitato	L. 20.000
b) zona limitrofa	L. 15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

Art. 17 - Occupazioni con autovetture adibite ai trasporti pubblici

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 18 - Occupazioni del suolo e tariffazione per gli anni 1994 -1995 ^[4]

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere:

A) Occupazioni del suolo comunale	
Categoria	Importo (al minimo)
I	L. 3.000/mq
II	L. 1.500/mq

Viene applicata in ogni caso la riduzione del 20% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni. ^[1]

Si individua una sola fascia oraria per la quale viene prevista la riduzione del 30% della tariffa occupazione temporanea di durata inferiore a 12 ore giornaliere. ^[1]

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) ridotte fino ad un terzo:

Categoria	Importo (minimo)
I	L. 1.000/mq
II	L. 500/mq ^[2]

1.B) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa di cui al punto A è ridotta al 30 %, come segue:

Categoria	Importo
I	L. 900 / mq
II	L. 450 / mq ^[3]

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici

1) per i primi trenta giorni categoria Tariffa forfettaria per occupazione

	per 1 Km	oltre il km
I	L. 10.000	L. 15.000
II	L. 5.000	L. 7.500

2) se la durata e' superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km
I	L. 13.000	L. 19.500
II	L. 6.500	L. 9.750

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 15.000	L. 22.500
II	L. 7.500	L. 11.250

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 10.000	L. 15.000

[1] Punto modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[2] Tariffa applicata con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[3] Tariffa applicata con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[4] Intitolazione sostituita con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

Art. 19 ^[1] - Occupazioni del suolo tariffe a decorrere dall'1.1.1996

1. Per le occupazioni temporanee del suolo la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, del D.L.507 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.^[3]

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alla seguente misura giornaliera di tariffa:

A) Occupazioni del suolo comunale:

Categoria	Tariffa giornaliera
	Importo
I	L. 3.000/mq
II	L. 1.500/mq
Categoria	Tariffa oraria
	Importo
I	L. 125/mq
II	L. 62,5/mq

In ogni caso la misura di tariffa non può essere inferiore a L.150 al metro quadrato per giorno ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento.

A.1) Per le seguenti fattispecie di occupazioni vengono determinate fasce orarie come di seguito specificate:

1) Occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali:

FASCE ORARIE	TARIFFA
dalle ore 00 - 07	L. 300/MQ.
dalle ore 07 - 14	L.1.500/MQ.
dalle ore 14 - 24	L.1.200/MQ.

In ogni caso la misura di tariffa non può essere inferiore a L.150 al metro quadrato per giorno ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento.

2) Occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da attività di pubblici esercizi (es. bar o simili per

occupazione con tavoli e sedie, ecc.)

FASCE ORARIE	TARIFFA
dalle ore 00 - 02	L. 300/MQ.
dalle ore 02 - 17	L. 1.200/MQ.
dalle ore 17 - 24	L. 1.500/MQ.

In ogni caso la misura di tariffa non può essere inferiore a L.150 al metro quadrato per giorno ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento. [2] [4] [5]

A) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett.

A) ridotte fino ad un terzo:

Categoria	Importo
I	L. 1.000/mq
II	L. 500/mq

A.1) Le occupazioni di suolo con tende o simili, fisse o retrattili, non sono assoggettate a tassa.

B) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.

1) per i primi trenta giorni categoria Tariffa forfettaria per occupazione
per 1 Km oltre il km.

I	L. 10.000	L. 15.000
II	L. 5.000	L. 7.500

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km
I	L. 13.000	L. 19.500
II	L. 6.500	L. 9.750

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 15.000	L. 22.500
II	L. 7.500	L. 11.250

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 10.000	L. 15.000

[1] Articolo aggiunto con deliberazione [1] del C.C. n.12 del 23/2/1996, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

[2] Punto A.1) modificato con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

[3] Alinea integrato con deliberazione del C.C. n.96 del 27/11//1996.

[4] Punto A.1) sostituito con deliberazione del C.C. n.96 del 27/11//1996.

[5] Tariffe modificate con deliberazione del C.C. n.19 del 26/2/1997.

Art. 20 - Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria

1. Le occupazioni temporanee aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente .

2. A decorrere dall'1.1.1996 non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. [1]

[1] Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

Art. 21 - riduzioni specifiche

Le tariffe di cui ai precedenti artt.18 e 19 lett. A , B sono ridotte:

- al 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, ed altre attività sociali patrocinate dal Comune con l'assunzione di atto deliberativo con specifica causale;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui ai precedenti artt.18 e 19 lett. C).

Art. 22 - Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento. [1]

[1] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 23 - Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento qualora sia stata stipulata apposita convenzione, allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in quattro rate secondo quanto previsto dall'art.49, comma 5. [2]
- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

In presenza di tale convenzione per tutte le fattispecie impositive opera la cumulabilità delle riduzioni di cui agli artt.18, 19, 21 e 22. [1] [3]

[1] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[2] Alinea sostituito con deliberazione del C.C. n.96 del 27/11/1996.

[3] Alinea sostituito con deliberazione del C.C. n.96 del 27/11/1996.

Art. 24^[1] - Tariffazione minima

In ogni caso le misure di tariffe di cui all'art.19 determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori a L.150 per metro quadro e per giorno, qualunque siano la categorie di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

[1] Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

Art. 25 - Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree destinate dal comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art.18, lett. A e può essere aumentata o diminuita fino al massimo del 30%. [1]
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

[1] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n.96 del 27/11/1996.

Art. 26 - Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art. 27 - Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 18 lett. A e B e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento senza ulteriori riduzioni.

Art. 28 - Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50 per cento sino a 100 mq
- del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq
- del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq

Art. 29 - Riduzione del computo della superficie

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

Art. 30 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un ora e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Per quanto concerne gli enti religiosi, l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto.

Soggiacciono, invece, alla tassazione le occupazioni che sono indirettamente correlate all'esercizio del culto.

3. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Art. 31 ^[1] - Esonero pagamento tassa

1. A decorrere dall'1.1.1996 sono esonerati dal pagamento della tassa:

- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

2. La tassa non è dovuta per le occupazioni temporanee o permanenti di spazi ed aree pubbliche il cui importo non è superiore a L. 3.000.

[1] Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 12 del 23/2/1996, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

CAPO III - NORME E PROCEDURE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ^[1]

[1] Intitolazione del Capo sostituita con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 32 - Domanda di concessione per occupazione permanente

1. La concessione di carattere permanente concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque costituitesi, è rilasciata a seguito di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata e presentata al competente Ufficio Tecnico comunale; ^[1]
2. La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie richiesta, la durata e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico comunale;
3. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o a ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
6. Ai sensi dell'art.2 della legge 7/8/90, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni.

[1] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 33 - Rimborso di spese- tariffario

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente art.31 dovrà essere allegata la quietanza di versamento sul c. c.p. intestato al comune, per rimborso spese, come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE DIRITTI	RIMBORSO SPESE DIRITTI	STAMPATI	ISTRUTTORIA	SOPRALLUOGO
TOTALE	RICHIESTA			
OCCUP. PERMANENTE	5.000		10.000	15.000 30.000 PASSI
CARRABILI	5.000		10.000	15.000 30.000

Per i passi carrabili si corrisponderà l'importo della targa identificativa del passo carrabile al momento della denuncia da effettuare all'Ufficio Tributi che verrà individuata con successivo atto di Giunta Municipale.

2. L'ammontare del versamento di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 34 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni di carattere permanente che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi, al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. ^[1]

[1] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 35 - autorizzazione per occupazione temporanea

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, dietro presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di domanda in bollo agli uffici competenti, i quali determineranno in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione, o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
4. Se ritenuto opportuno o necessario il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipula di apposito contratto.
5. Per le occupazioni temporanee di breve durata, e comunque di durata non superiore alle 24 ore, e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante. ^[1]

[1] Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

Art. 36 - Norme comuni

La domanda di concessione o autorizzazione sarà sottoposta ove occorre, ai pareri della commissione edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati. Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica ed in special modo del decoro e dell'estetica cittadina in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe e strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D. L.30/4/92 n.285, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/92, n.495. All'uopo il provvedimento comunale di concessione o di autorizzazione, per ragioni estetiche o di altra natura potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature. ^[1]

[1] Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Art. 37 - Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art.35 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione dello spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto la nuova concessione deve intendersi come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli unitamente alle ricevute di pagamento della tassa.

Art. 38 - Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi e divieto di cessione di concessione

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

3. La concessione e l'autorizzazione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva, domanda di modifica della titolarità.

Art. 39 - Revoca delle concessioni o delle autorizzazioni

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se nel caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine, da valutarsi di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, per le esecuzioni dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

Art. 40 - Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione della formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 39.

Art. 41 - Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3 comma del precedente articolo 39.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni di opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi a richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 42 - Norme per la esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvi i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno, l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 43 - Occupazioni abusive e di fatto

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta e delle sanzioni dovute come dal successivo art.55.
2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi di mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

TITOLO II . DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PASSI CARRABILI

Art. 44 - Definizione di passo carrabile

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche sul piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici e nei fondi di proprietà privata.

Il passo carrabile è costruito utilizzando la larghezza e la profondità ricavabile dalla linea di confine della proprietà privata attraverso la superficie pubblica o su cui si sia realizzata servitù di pubblico passaggio.

La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale o a carico del richiedente, previa autorizzazione, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo o altro materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile quando non vi siano modifiche strutturali al piano della strada o smussi del marciapiede che permettano l'accesso alla proprietà privata.

E' fatto salvo il rilascio, da parte del comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi.

Non si costituisce passo carrabile o accesso nel caso in cui soggetti privati o enti diversi dall'Amministrazione comunale pongano in essere cartelli, targhe o altro non rilasciati dal Comune.

Art. 45 - Domanda per concessione di costruzione di passi carrabili

La concessione per la costruzione di passi carrabili a cura e spese di enti o soggetti diversi dal Comune su aree pubbliche come indicate nell'art.42, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Comunale competente in bollo.

La domanda sarà sottoposta all'istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicati nel precedente art.32.

Art. 46 - Concessione - convenzione per costruzione di passi carrabili

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposite convenzioni che definiranno le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

Art. 47 – Costruzione e soppressione del passo carrabile

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese del comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa occupazione è sempre dovuta anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato o utilizzabile, salve le riduzioni previste dal presente regolamento.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune gli interessati possono richiedere la concessione al Comune stesso per il ripristino a loro spese, dell'assetto stradale e del marciapiede con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.

Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta anche negativa contro la quale, in quest'ultimo caso è ammesso ricorso a termine di legge.

Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

- 1) Se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall'anno successivo

l'abolizione del passo carrabile.

2) Se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di affrancazione del passo carrabile, non è dovuto alcun rimborso.

Art. 48 - Modifiche dei siti dei passi carrabili conseguenze tributarie

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità al decoro ed all'estetica cittadina.

Qualora vengano a modificarsi situazioni e condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decide con atti formali di ampliare o ridurre le dimensioni dei passi carrabili, o sopprimerli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

1) nel caso di corresponsione della tassa per anno solare si provvederà alla sistemazione dell'importo a ruolo a partire dall'anno successivo alla modifica o soppressione del passo carrabile.

2) nel caso di contribuenti che abbiano affrancato la tassa pagando le venti annualità si provvederà alla sistemazione dell'importo da rimborsare a da introitare quale maggiore imposta dovuta a partire dall'anno successivo alla modifica o soppressione del passo carrabile.

Resta salva la facoltà del contribuente di affrancare la maggiore imposta derivante dall'ampliamento del passo carrabile mediante versamento delle annualità residue per il compimento del ventennio.

CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 49

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia presso l'Ufficio Tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il trentuno dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

La tassa, se d'importo superiore a L.500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alla predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione. Per l'anno 1995 la scadenza delle prime due rate è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995 la cui tassa è di importo non superiore a L.500.000, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995. [3]

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni del suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalità che verranno stabilire con apposito Decreto del Ministro delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. [1]

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni non conseguenti ad alcun previo atto dell'Amministrazione di durata non superiore alle 24 ore il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, ma altresì mediante versamento diretto. [2]

Nel caso di mancato pagamento verranno applicate le sanzioni previste nel successivo art.55 commi 1-2-3-4.

[1] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[2] Comma modificato con deliberazione del C.C. n.65 del 29/12/1994.

[3] Alinea aggiunto con deliberazione del C.C. n.12 del 23/2/1996.

Art. 50 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 49, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompetenza del medesimo ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia dovrebbe essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva delle tasse si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza del rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO II. GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 51 - Rimborso di riscossioni indebite

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6 comma dell'art.51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

Art. 52 - Adempimenti del funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art.54 del Decreto 507.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, e' comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.50 , primo comma, del Decreto 507;
 - B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art.44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 53 - Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

TITOLO III. CONTENZIOSO, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) All'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413."

Art. 55 - Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.49, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al dieci per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 56 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo 2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 ed alle successive modifiche ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 57 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 58 - Variazione del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate e pertanto si intende accettato il proseguo della autorizzazione accordato alle nuove normative regolamentari.

Art. 59 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994. (Art.56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).